

STATUTO

**GIOVANNI MARIA ANGIOY -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BONO SS VIA BALLERO 36

Numero REA: SS - 187215

Codice fiscale: 02574650905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 6965 di REPERTORIO ed al numero 5058 di RACCOLTA		
STATUTO		
ARTICOLO 1		
E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 una		
società cooperativa con la denominazione		
"GIOVANNI MARIA ANGIOY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".		
La cooperativa ai sensi dell'articolo 10 n. 8 Decreto Legi-		
slativo 4 dicembre 1997 n. 460 è Organizzazione Non Lucrativa		
di Utilità Sociale (ONLUS).		
ARTICOLO 2		
La Società Cooperativa ha sede legale in Bono (SS).		
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è		
quello risultante dal libro dei soci.		
Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà i-		
stituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie,		
uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istitu-		
zione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.		
Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo		
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-		
ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-		
cietà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di		
cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.		
ARTICOLO 3		
La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta) salvo proroghe o scioglimento anticipato		
da deliberarsi dall'Assemblea.		

	ARTICOLO 4	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità e della mutualità prevalente, senza fini di	
	speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini con particolare riferimento ai	
	soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale	
	delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche. La Società dovrà improntare la propria	
	organizzazione amministrativa al fine di consentire la gestione	
	separata delle due attività di tipo A e B.	
	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna	
	finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e	
	nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui	
	agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente	
	dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed	
	interessi. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 articolo 1 lettere "A" e "B" e Circolare del Mini-	

	stero del Lavoro 8 novembre 1996 n. 153 e si propone la ge-	
	stione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, cultu-	
	rali, educativi, ambientali e turistici.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministra-	
	tivo applicando i principi che informano il presente atto co-	
	stitutivo e lo statuto allegato ed i regolamenti statutari e-	
	ventualmente in precedenza emanati.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa	
	potrà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su de-	
	terminazione dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 5	
	Considerate le attività mutualistiche della Società, così co-	
	me precedentemente definite, tra esse funzionalmente collega-	
	te per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle Cooperative sociali, la Cooperativa ha come oggetto so-	

	ziale:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative, anche mediante la gestione delle	
	strutture per tale scopo destinate: servizio assistenza domi-	
	ciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per sogget-	
	ti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educa-	
	tiva domiciliare, attività ludico-educative e di cura, atti-	
	vità di laboratori creativi di vario genere, produzione arti-	
	gianale di attività informatica, attività didattico espressi-	
	ve, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-	
	riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semire-	
	sidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);	
	b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative	
	di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi	
	di formazione;	
	c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve na-	
	turali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile ed attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi affidabili a terzi dagli Enti Locali.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	

	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	Locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così	
	come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsio-	
	ni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari od utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa ha pertanto lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e l'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	

	risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati	
	da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale	
	- con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di	
	apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali	
	o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, perso-	
	ne tossicodipendenti o con problemi di alcool correlati -	
	nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla	
	fase terminale della loro esistenza.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;	
	- attività di prevenzione;	
	- attività di sostegno scolastico;	
	- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione	
	culturale, del tempo libero e del turismo;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le al-	
	tre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale per renderla più consapevole e disponibile all'atten-	
	zione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione	
	al mondo della scuola;	
	- attività di formazione, consulenza, orientamento professio-	
	nale;	

	- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della nonviolenza;	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del	
	sud del mondo.	
	Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, o aspiranti all'avvio, di iniziative di piccola im-	
	presa o lavoro autonomo, la Cooperativa potrà svolgere con il	
	lavoro conferito dai propri soci e non, per l'assunzione in	
	appalto, a licitazione privata, trattativa privata, asta pub-	
	blica, appalto o concorso, convenzione con enti pubblici o	
	privati, di ogni e qualsiasi lavoro che si riferisce alle at-	
	tività di:	
	- difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, qua-	
	li: rimboschimenti, cure colturali, diradamenti e tagli di	
	vegetazione, interventi di sistemazione idraulica e foresta-	
	le, apertura e manutenzione di piste, sentieri ed aree di'so-	
	sta, ecc.	
	- servizi di taglio della legna ed estrazione del sughero,	
	con attività di commercio dei medesimi prodotti;	
	- servizi di pulizia locali ed aree pubbliche e non;	
	- gestione di centri culturali, ricreativi, musei, ludoteche,	
	biblioteche, asilini, di centri e beni culturali ed archeo-	
	logici;	
	- la gestione e realizzazione di impianti di trasformazione	

	agricola, di forestazione e di irrigazione;	
	- la gestione, custodia e visita guidata di siti archeo-	
	logici, itinerari turistici, ecc.;	
	- la gestione di esercizi e locali aperti al pubblico, per la	
	somministrazione di alimenti e bevande;	
	- servizi di trasporto di persone e/o cose;	
	- servizi vari alle imprese anche per disbrigo pratiche ammi-	
	nistrative, consegne e volantinaggio;	
	- la gestione di mense pubbliche e private.	
	la gestione, pulizia e riqualificazione di centri culturali,	
	biblioteche, musei, archivi pubblici e privati, ludoteche e	
	dei beni culturali e archeologici storici e ambientali;	
	la gestione, pulizia ed attività ricreative di centri e/o ca-	
	se di riposo per anziani, per soggetti con piccole disabilità	
	fisiche o mentali, per orfani, per lunga degenza, ecc.;	
	la gestione di asili nido, scuole per la prima infanzia, as-	
	sistenza diurna per disabili, servizi di baby-sitting;	
	attività informatiche, multimediali e web, consulenza infor-	
	matica, predisposizione di siti web e lavori multimediali,	
	attività di vendita ed assistenza di componenti informatiche	
	hardware e software;	
	gestione dei servizi per gli sportelli informagiovani e in-	
	formacittadino;	
	assistenza domiciliare e non;	
	servizi socio assistenziali per minori, anziani, portatori di	

	handicap e tossicodipendenti;	
	organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di	
	rassegne cinematografiche, gestione di mostre, fiere e tea-	
	tri, attività di valorizzazione della lingua sarda;	
	valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico	
	dei Comuni e delle amministrazioni comunali, attività di sca-	
	vi e ricerche archeologiche;	
	attività ludico, ricreative ed educative, di istruzione per	
	la terza età, altre attività di istruzione n.c.a;	
	gestione di mense pubbliche e private;	
	gestione di impianti sportivi, colonie e campeggi;	
	attività servizio di pulizia locali pubblici e privati, assi-	
	stenza domiciliare ad anziani, persone invalide, ecc.;	
	collaborare alla diffusione ed alla affermazione dell'idea	
	cooperativa.	
	Inoltre potrà svolgere:	
	servizi e centri di riabilitazione;	
	centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;	
	attività di prevenzione;	
	attività di sostegno scolastico; gestione di centri, struttu-	
	re, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del	
	tempo libero e del turismo;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le al-	
	tre strutture di accoglienza;	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale per renderla più consapevole e disponibile all'atten-	
	zione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione	
	al mondo della scuola;	
	- attività di formazione, consulenza, orientamento professio-	
	nale;	
	- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della nonviolenza;	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del	
	sud dei mondo.	
	Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, o aspiranti all'avvio, di iniziative di piccola im-	
	presa o lavoro autonomo, la Cooperativa potrà svolgere con il	
	lavoro conferito dai propri soci e non, per l'assunzione in	
	appalto, a licitazione privata, trattativa privata, asta pub-	
	blica, appalto o concorso, convenzione con enti pubblici o	
	privati, di ogni e qualsiasi lavoro che si riferisce alle at-	
	tività di:	
	- difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, qua-	
	li: rimboschimenti, cure colturali, diradamenti e tagli di	
	vegetazione, interventi di sistemazione idraulica e foresta-	
	le, apertura e manutenzione di piste, sentieri ed aree di'so-	
	sta, ecc.	
	- servizi di taglio della legna ed estrazione del sughero,	

	con attività di commercio dei medesimi prodotti;	
	- servizi di pulizia locali ed aree pubbliche e non;	
	- gestione di centri culturali, ricreativi, musei, ludoteche,	
	biblioteche, asili .nido, di centri e beni culturali ed ar-	
	cheologici;	
	- la gestione e realizzazione di impianti di trasformazione	
	agraria, di forestazione e di irrigazione;	
	- la gestione, custodia e visita guidata di siti archeo-	
	logici, itinerari turistici, ecc.;	
	- la gestione di esercizi e locali aperti al pubblico, per la	
	somministrazione di alimenti e bevande;	
	- servizi di trasporto di persone e/o cose;	
	- servizi vari alle imprese anche per disbrigo pratiche ammi-	
	nistrative, consegne e volantinaggio;	
	- la gestione di mense pubbliche e private.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	eventuale apposito Regolamento Statutario approvato dall'As-	
	semblea sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché tutti i rela-	
	tivi atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	

	nanziaria, ipotecaria, fideiussoria, necessarie ed utili per	
	la realizzazione degli scopi sociali, potrà partecipare a ga-	
	re d'appalto inerenti lo scopo sociale bandite da enti sia	
	pubblici che privati.	
	Relativamente alle attività indicate alla lettera b) comma 1	
	articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 consistenti	
	nell'esercizio delle attività agricole, industriali, commer-	
	ciali e di servizi, il numero dei soci persone svantaggiate	
	di cui all'articolo 4 comma 2 della legge suddetta non potrà	
	in nessun caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del	
	complessivo numero dei soci.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le a-	
	gevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie	
	prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quo-	
	te del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero ze-	
	ro).	
	ARTICOLO 8	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire al-	
	l'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	

	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione	
	o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°,	
	punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del so-	
	cio che non sia più in grado di prestare la propria opera la-	
	vorativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamen-	
	te comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ri-	

	cevimiento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 36.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa	
	efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministra-	
	tivo può escludere il socio:	
	= che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non	
	consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	= che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	= che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	= che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36	
	del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	ARTICOLO 12	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 13	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sot-	
	toscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-	
	la cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso	
	delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	ARTICOLO 14	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore	
	nominale di Euro 25,00; b) dal fondo di rivalutazione delle	
	quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge	
	31.01.1992, n° 59, art. 7;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote so-	
	ciali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	a norma dell'articolo 13;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Coopera-	
	tiva destinata a incrementare le riserve con delibera assem-	
	bleare.	
	ARTICOLO 15	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'au-	
	torizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero	

	di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per di-	
	ventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 16	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, rileva la condi-	
	zione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civi-	
	le.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano	
	anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	

	l'approvazione entro i 120 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel	
	caso che, a norma dell'articolo 2364 n. 2 del Codice Civile,	
	la società cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura e all'oggetto della Società, da esplici-	
	tarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di	
	cui all'articolo 2428 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 17	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	= una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	= una quota non inferiore al 3%, o quella diversa che la leg-	
	ge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	= un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fi-	
	ni fiscali;	
	= il residuo alla riserva straordinaria.	

	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di e-	
	sercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. Qualora si	
	renda possibile effettuare ristorni essi saranno ripartiti	
	tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli ap-	
	porti mutualistici secondo i criteri che verranno determinati	
	nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 18	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	ARTICOLO 19	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci operatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 20	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 21	

	Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-	
	bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono de-	
	liberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei	
	soci presenti personalmente o rappresentati.	
	ARTICOLO 22	
	Gli organi sociali sono i seguenti:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. l'Organo Amministrativo;	
	4. l'Organo di Controllo quando previsto.	
	ARTICOLO 23	
	I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui	
	competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civi-	
	le.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla	
	determinazione del compenso degli Amministratori, del colle-	
	gio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato,	
	sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività co-	
	stituyente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secon-	
	darie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e del-	
	la eventuale seconda convocazione che deve essere fissata al-	
	meno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci median-	

	te affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei	
	locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello	
	stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	= in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	= in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere o-	

	perazioni che comportino una sostanziale modificazione del-	
	l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderoga-	
	bile dalla legge.	
	ARTICOLO 26	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; cia-	
	scun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	

	ministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da	
	persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	A seconda delle decisione dei soci l'amministrazione è affi-	
	data o ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministra-	
	tore Unico.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri e-	
	letti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero e	
	resta in carica fino a revoca.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di	
	svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli	
	amministratori non possono cumulare cariche le quali per nu-	
	mero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richie-	
	sto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano	
	incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni ammini-	
	strative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pub-	

	blici territoriali.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo il	
	rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	
	sidente.	
	ARTICOLO 29	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 30	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-	
	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata.	

	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 31	
	Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti	
	dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta	
	dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze	
	e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni	
	derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si	
	tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più ammi-	
	nistratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabi-	
	li se non hanno vigilato sul generale andamento della gestio-	
	ne o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non	
	hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o e-	
	liminarne o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	
	legio sindacale.	
	ARTICOLO 32	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	

	le oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax o posta elettronica, ai consiglieri e ai	
	sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di	
	intende respinta.	
	ARTICOLO 33	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa.	
	Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi	
	e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	

	ARTICOLO 34	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministra-	
	tore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	quest'ultimo se debitamente autorizzato, i quali potranno	
	compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale	
	spettano al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 35	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo	
	organizzativo, amministrativo e legale della società ed il	
	controllo contabile spettano al collegio sindacale che sarà	
	formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tut-	
	ti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia. E' salva, comunque,	
	l'applicazione del diverso controllo previsto dall'art. 2397	
	2° comma del codice civile.	
	Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il	
	controllo amministrativo, organizzativo e legale ed il con-	
	trollo contabile dei conti possono essere affidati dall'as-	
	semblea ad un revisore o ad un collegio sindacale nella com-	
	posizione sopra indicata e nominato a norma dell'art. 2397	
	del codice civile.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento	

	degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di	
	professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 36	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del pre-	
	sente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusio-	
	ne dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i so-	
	ci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi	
	ed i soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di	
	un arbitro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-	
	coltura di Sassari.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	

	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto	
	determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbi-	
	trato tra le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di	
	conciliazione secondo il regolamento del servizio di conci-	
	liazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui	
	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	Margherita Demontis	
	Angela Mureddu	
	Rossella Erittu	
	Gianni Fancello	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO	
	2005, N.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	PRATICA ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS.460/97.	